

N. 8446/2018 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 19 marzo 2019, nelle persone dei magistrati:

| | |
|---------------------------|--------------|
| dott. Paola Bozzo Costa | Presidente |
| dott. Daniela Di Sarno | Giudice rel. |
| dott. Ottavio Colamartino | Giudice |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.2.2019, nel procedimento proposto da:

_____, nato in COSTA D'AVORIO l' _____ 1993,
_____ , elettivamente
domiciliato in SALITA S. VIALE, 5/2 16121 GENOVA, presso lo studio dell'Avv.
BALLERINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti, n.
VESTANET _____ CUI

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO -
Ufficio territoriale del Governo di Genova**, in persona del Ministro *pro-tempore*;

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO c/o Tribunale di Genova;

INTERVENIENTE

Avente ad oggetto:



l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sezione di Genova, n. prot. 24135/18, emesso in data 14.2.2018, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

ex artt. 35 D. L.vo 25/08 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e 19 D. L.vo 150/11 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione):

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il richiedente, cittadino della Costa d'Avorio, ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 25/2008 e 19 D.L.vo 150/2011, avverso la decisione emessa il 14.2.2018 e notificata il 4.6.2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino - sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - sezione di Genova, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo, ed insistendo come in atti.

È intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Genova DIGOS, infine, non si evincono precedenti di polizia.

All'udienza del 12.2.2019 si è proceduto ad audizione del richiedente. Su sua richiesta, l'audizione si è svolta in lingua italiana, senza l'ausilio di un interprete, atteso che il richiedente ha mostrato di parlare e comprendere adeguatamente la nostra lingua.

All'esito, il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in camera di consiglio.



Il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della Costa d'Avorio, di religione musulmana. Da piccolo aveva perso entrambi i genitori e aveva vissuto con la famiglia dello zio. Quest'ultimo lo portava con sé nei campi a lavorare, mentre mandava i suoi figli a scuola. Il richiedente aveva litigato con gli zii per questo motivo e perché avrebbe voluto almeno imparare un mestiere e guadagnarsi da vivere. Lo zio, nel 2010, dopo una discussione, gli aveva detto che doveva lasciare la loro casa, lo aveva minacciato di morte e, vedendo che il richiedente restava lì, perché non sapeva dove andare, lo aveva ustionato alla gamba con un coltello scaldato su una fiamma. Il richiedente, che all'epoca aveva circa 16 anni, si era rifugiato da una vicina, che lo aveva aiutato a lasciare la Costa d'Avorio nel giugno 2010. Era stato 5 anni ad Algeri, dove aveva trovato un lavoro insieme a suo cugino, ma le condizioni erano difficili perché erano irregolari sul territorio e rischiavano di essere arrestati. In più non sempre venivano pagati. Suo cugino lo aveva convinto a partire per la Libia, ma poi era morto in un incidente durante il viaggio. Il richiedente era rimasto a Tripoli per circa due mesi, ma restare in Libia era rischioso, essendo straniero e di colore, quindi si era imbarcato per l'Italia nel 2016.

Status di rifugiato

I fatti esposti non risultano integrare, in se stessi, il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

Nel racconto di [redacted] non si fa riferimento a tale tipo di persecuzione, ma solo a gravi contrasti familiari. Anche qualora veritieri, pertanto, i fatti narrati non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D. L.vo 251/2007.

Non sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento di tale domanda.

Protezione sussidiaria

Il racconto di [redacted] appare sostanzialmente coerente e dunque può ritenersi credibile, atteso che non vi si ravvisano evidenti contraddizioni, né contrasti con le informazioni raccolte circa il Paese di provenienza del richiedente. Quanto esposto non riesce tuttavia a giustificare la sussistenza di un pericolo attuale di morte o di trattamenti inumani o degradanti. E' verosimile che ci sia stato un grave conflitto familiare, ma tutto è avvenuto nel 2010 e non ci sono elementi per ritenere che attualmente il richiedente



correrebbe dei rischi rientrando in Costa d'Avorio. Le minacce che sarebbero state fatte a
dalla famiglia del cugino sembrano costituire più uno sfogo dettato dal
dispiacere per la perdita di un familiare, che un reale pericolo per l'incolumità del
richiedente. I fatti narrati dal richiedente non risultano dunque integrare i rischi di cui
all'art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/07.

In relazione alla lett. c) dell'art. 14 cit., dalla sintesi del *Country Report on Human Rights Practices 2016-Cote d'Ivoire* del *Dipartimento di Stato Americano* si traggono le seguenti informazioni:

“La Costa d'Avorio è una repubblica democratica con un governo liberamente eletto. Nelle elezioni legislative tenutesi il 18 dicembre (2016 - n.d.r.), la coalizione governativa dominante ha vinto il 66 per cento dei seggi all'Assemblea Nazionale. Il principale partito di opposizione, che aveva boicottato le elezioni legislative del 2011, ha partecipato e ha vinto dei seggi. Le elezioni sono state pacifiche e considerate inclusive e trasparenti. Nel Paese si sono svolte le elezioni presidenziali nell'ottobre 2015, in cui il presidente Alassane Ouattara è stato rieletto da una maggioranza significativa. Gli osservatori internazionali e nazionali hanno giudicato l'elezione libera ed equa.

Le autorità civili non sono sempre riuscite a mantenere un controllo efficace sulle forze di sicurezza.

Nel mese di aprile le Nazioni Unite hanno revocato tutte le sanzioni nei confronti della Costa d'Avorio e hanno rinnovato il mandato dell'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) per un ultimo anno, fino a giugno 2017. Nonostante i miglioramenti continui ma lenti nella sicurezza e nella riconciliazione politica, l'operato del governo per ripristinare lo stato di diritto e affrontare l'impunità dopo la crisi postelettorale 2010-2011 è rimasto incompiuto.

I problemi più gravi legati ai diritti umani sono stati gli abusi delle forze di sicurezza, tra cui gli omicidi extragiudiziali ed il maltrattamento di detenuti e prigionieri, e l'incapacità del governo di far rispettare lo Stato di diritto. Le Forze Armate della Costa d'Avorio (FACI), già note come Forze Repubblicane della Costa d'Avorio, e la gendarmeria, si sono rese responsabili di arresti arbitrari e detenzioni, anche utilizzando centri di detenzione non ufficiali.

Le condizioni di vita nei centri di detenzione e nelle carceri sono risultate molto dure e talvolta rischiose per la vita. Un problema è anche rappresentato dalle lunghe carcerazioni preventive. L'apparato giudiziario è inefficiente e non indipendente. Il governo ha limitato la libertà di stampa e di assembramento. La corruzione nel governo è pervasiva. Gli sfollati



interni si trovano ad affrontare condizioni di vita insicure e difficili. L'assenza dello Stato è rimasta estesa. Vi sono state discriminazioni, violenze sessuali e violenze contro donne e bambini. Altro problema sono le discriminazioni sociali nei confronti di gruppi etnici, persone con disabilità, comunità lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI) e malati di HIV / AIDS. I datori di lavoro hanno sottoposto bambini e lavoratori in nero a lavoro forzato e a condizioni pericolose, in particolare nelle zone rurali.

Il governo ha raramente adottato misure per perseguire i funzionari che hanno commesso abusi, sia nei servizi di sicurezza sia nell'ambito del governo, mentre l'impunità è rimasta un problema serio. Diversi personaggi di alto livello allineati con il governo sono stati accusati di essere responsabili delle violazioni dei diritti umani nella crisi postelettorale del 2010-2011 e alcuni di questi individui hanno mantenuto posizioni di rilievo nelle forze di sicurezza.[...]"

Il Rapporto sull'andamento dei conflitti dell'*Armed Conflict Location & Event Data Project* relativo al marzo 2017 riporta le seguenti informazioni sulla Costa d'Avorio:

"La Costa d'Avorio ha assistito a una drastica diminuzione del conflitto politico a febbraio grazie all'apparente risoluzione di due ammutinamenti che hanno destabilizzato il Paese nel mese di gennaio. Queste rivolte rappresentano il più grande episodio di instabilità politica dopo la crisi politica del 2011 e hanno evidenziato le profonde debolezze di un Paese che è stato lodato come modello di ricostruzione post conflittuale. L'ammutinamento è iniziato quando i soldati hanno preso il controllo di Bouaké e hanno chiesto un aumento dei salari e una somma forfettaria di denaro. La rivolta si è poi estesa a Daloa, Korhogo, Daoukro e a Man, e infine i ribelli hanno assunto il controllo del comando militare di Abidjan [...]"

Meno di una settimana dopo, i gendarmi si sono ammutinati a Yamousoukro e si sono scontrati con gli ufficiali militari e con il corpo di élite, la Guardia Repubblicana. I gendarmi non erano stati inclusi nei premi finanziari concessi al gruppo iniziale di ammutinati. Hanno dimostrato per sottolineare che anche loro percepivano una paga sporadica e versavano in condizioni difficili. [...] Il governo ha adottato un tono meno conciliante durante l'ammutinamento di questi emuli, condannando le azioni delle Forze Speciali e uccidendo alcuni dei gendarmi in un conflitto a Yamassoukro.

Nonostante la linea più dura adottata dal governo, i militari continuano ad avere potere sul governo ivoriano. Sebbene a Ouattara sia stato consigliato di ridurre le dimensioni dell'esercito dopo essere arrivato al potere, il Paese ha visto il suo budget militare passare da 350 milioni di dollari nel 2011 a 750 milioni di dollari l'anno scorso [...]"



Ciò è dovuto al fatto che gran parte dei militari sono fedeli agli ex comandanti delle Forze Nuove (FN) piuttosto che al presidente. È stato ipotizzato che l'ex capo ribelle Guillaume Soro possa essere dietro le rivolte, progettate come mezzo per consolidare la sua carica di presidente del Parlamento e ritrovarsi così in una posizione di vantaggio nella corsa alla successione di Ouattara nelle elezioni del 2020.[...]"

Si apprende da un comunicato di *Amnesty international*⁴ di un ulteriore ammutinamento nel mese di maggio 2017:

"[...] L'ammutinamento che è iniziato il 12 maggio ed è durato quattro giorni ha causato quattro vittime, di cui un soldato smobilitato, e almeno 9 feriti. Le violenze sono cessate quando il governo ha accettato le rivendicazioni dei ribelli che riguardavano la loro paga. Si tratta del terzo ammutinamento registrato in Costa d'Avorio dall'inizio del 2017.[...] La ribellione del 12 maggio è iniziata nella città di Bouaké ed in seguito si è rapidamente estesa ad altre città, a Korogho e Abidjan, dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. E' durata quattro giorni ed è stata compiuta da soldati che si erano uniti all'esercito nel 2011 e che reclamavano il pagamento di premi [...].

[...] La frequenza di tali ammutinamenti – si tratta del terzo dall'inizio del 2017 e del quarto dal 2014 – solleva serie preoccupazioni circa la capacità del governo di esercitare un controllo civile su alcune frange dell'esercito e di portare i membri delle forze armate a rispondere delle violazioni dei diritti dell'uomo che esse compiono."

L'attuale situazione della sicurezza in Costa d'Avorio si è aggravata in modo preoccupante nel 2017.

Nel documento dell'IRIN del giugno 2017 *Sporadic violence and presidential tussle put Côte d'Ivoire's hard-won security at risk* si legge (traduzione libera dello scrivente, N.d.R.) che "Proprio quando sembrava che si fosse voltato pagina dopo una crisi durata una decade contrassegnata da 2 guerre civili, la violenza in Costa d'Avorio è diventata, in modo preoccupante, una routine. Dall'inizio dell'anno non vi è stato un mese senza il suono delle armi da fuoco in qualche parte del Paese (...). Da gennaio, ci sono stati episodi di rivolte militari, con scoppio di armi da fuoco. La maggior parte di esse ha coinvolto alcune delle 8.400 soldati delle Forces Nouvelles, un ex movimento ribelle che, dopo essere stato integrato nell'esercito regolare, ha chiesto il pagamento di indennità di guerra, fino ad un massimo di 24.000 dollari a testa (...) per il loro ruolo nel portare al potere Alassane Ouattara, dichiarato vincitore delle elezioni del 2010".

In questa situazione, la Missione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) è terminata il 30 giugno di quest'anno; prima di lasciare il Paese UNOCI ha affermato che era certa che le autorità ivoriane erano in grado di proteggere i cittadini, pur dovendo



ancora essere completate le riforme militari. La riforma dell'esercito è tra i principali obiettivi del Governo, come affermato recentemente dal ministro della difesa appena nominato Hamed Bakayoko. Bakayoko, che è stato per 6 anni ministro per la sicurezza interna, è peraltro stato di recente in aperto contrasto con Guillaume Soro, presidente dell'assemblea nazionale ed ex leader di *Forces Nouvelle*.

Entrambi gli uomini politici sono in corsa per la lotta alla presidenza, quali successori di Ouattara, per le elezioni previste per il 2020 e vi è anche chi ha visto un legame tra questa lotta per la presidenza ed i recenti scoppi di violenza, ma non vi è alcuna prova di tale connessione. Soro è, tra l'altro, sotto indagine a seguito della scoperta il giugno scorso di un ingente quantitativo di armi a casa del suo capo di gabinetto. Gli uomini di Soro avrebbero detenuto circa 300 tonnellate di armi, secondo una relazione dell'ONU pubblicata nell'aprile del 2016.

Il citato documento di IRIN conclude così: *“Venerdì scorso Bernard Oulai, un impiegato civile di Abidjan, ha dichiarato a IRIN quanto sia preoccupato per la attuale situazione: «Il clima della sicurezza sta peggiorando» ha detto «e nell'esercito, alcuni si dichiarano pro-Ouattara, pro-Soro, pro-Gbagbo, pro-questo o pro-quello. Ciò non è rassicurante e spiega perché le rivolte continuano, nella grande costernazione della popolazione. Non sappiamo cosa accadrà domani»”*.

Premesso quanto sopra, non si ritiene che il grado di violenza che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga nell'area di provenienza del richiedente un livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona, e pertanto il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D. L.vo 251/2007. Tale domanda deve pertanto rigettarsi, per i motivi sopra esposti.

Protezione umanitaria

Venendo all'esame della domanda subordinata, deve essere preliminarmente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del D.L. n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.2018 ed in vigore dal 5.10.2018, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art.5 comma 6 T.U.I. ed ha modificato l'art.32 comma 3 l. 25/08, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).



Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale, senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale. In tale contesto normativo si impone il ricorso ai principi generali di cui all'art.11 disp.prel. c.c..

Per la giurisprudenza della Corte Suprema, *il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore; cfr. Cass.civ.sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SS.UU. 2926/67, 2433/00 e 14073/02).*

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda. A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello *status* di rifugiato, rispetto alle quali appunto il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo *status* di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. SS.UU. 11535/09, Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cass.civ. sez.I 4455/18).

I "seri motivi" di carattere umanitario (o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano), alla ricorrenza dei quali, a norma dell'art. 5 comma 6 l. cit., lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009 Cass., sez. un., n. 5059/2017).



Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il principio generale di irretroattività comporta allora che, nel caso di specie, la nuova legge non possa essere applicata, essendo procedimento relativo a rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.2018.

Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*", che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Nel caso in esame, l'attuale situazione politico-sociale della Costa d'Avorio, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, da cui si è allontanato quando era ancora minorenne, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015; Cass. 4455/18), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. La situazione della sicurezza in Costa d'Avorio, infatti, si è aggravata in modo preoccupante nel 2017. , inoltre, si troverebbe da solo, privo di risorse economiche e di qualsiasi appoggio familiare, in un Paese che ha lasciato ormai da quasi 10 anni.

Occorre anche considerare, che il richiedente ha lasciato il suo Paese giovanissimo ed è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse



stata diversa. E' dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall'Africa subsahariana. Sotto questo aspetto, il suo racconto risulta in linea con le informazioni acquisite sulla Libia. Si osserva che sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di "violenza indiscriminata" derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (v. Rapporto 2016/2017 di Amnesty International). Tali notizie trovano recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia.

Deve peraltro essere valorizzato, in questa sede, il fatto che _____ ha dimostrato di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, pur con le difficoltà dovute alle sue condizioni di salute. Poco dopo il suo arrivo in Italia, infatti, gli è stata diagnosticata la sifilide e anche la schistosomiasi, una malattia endemica nel suo paese di origine. E' stata sottoposto di urgenza ad un intervento chirurgico e gli è stata riconosciuta un'invaldità civile del 35% (v. documentazione allegata). Seguito dal Centro di accoglienza di cui è ospite, si è tuttavia impegnato nello studio della lingua italiana, con ottimi risultati, come ha dimostrato durante l'audizione, avvenuta senza l'aiuto di un interprete. Ha svolto inoltre attività di volontariato, documentata agli atti, ed ha seguito un corso di formazione al lavoro. Ha infine intrapreso con passione il pugilato.

Ciò posto, la situazione del Paese sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale del richiedente, al suo stato di salute ed alla condotta regolare tenuta dallo stesso in Italia (come detto, non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno ai sensi del previgente art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.

Tuttavia, come già detto, il D.L. 113/18, conv. dalla L. 132/18, ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1 comma 9 ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato*



un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8”.

Deve allora osservarsi in merito che:

- parlando di *“procedimenti in corso”*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *“per motivi umanitari”*, ma recante la dicitura *“casi speciali”* (e tuttavia, pur sempre *“della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”*);

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure - più verosimilmente - ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 D. L.vo 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 D. L.vo 150/2011 (poi abrogato dal D.L. 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U. Imm.. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1 comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1 comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura *“casi speciali”*, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si ritiene debbano essere applicate le disposizioni di cui al comma 8 (cfr. da ultimo Cass. 4890/19).

Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.



Spese

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell’art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P. Q. M.

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine del richiedente [redacted] nato in Costa d’Avorio 1 [redacted] 1993,

conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.

- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell’art. 1 comma 9 D.L. 113/18, del permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali”, della durata di anni due.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2019.

Il Presidente
Dott. Paola Bozzo Costa

Il Giudice est.
Dott. Daniela Di Sarno

